



# COMUNE DI CARINARO

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 93 del 6 SETTEMBRE 2010

**Oggetto: Costituzione nei giudizi di ottemperanza innanzi al T.A.R. Campania Numeri Registro Generale: 2735/2010 e 2859/2010. Nomina legale.**

L'anno **duemiladieci** e questo giorno **sei** del mese di **Settembre** alle ore **13.15** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Mario Masi** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

		PRESENTE	ASSENTE
- Mario Masi	Sindaco	SI	
- Angelo Sglavo	Assessore	SI	
- Antonio Lisbino	Assessore	SI	
- Paolo Sepe	Assessore	SI	
- Marianna Dell'Aprovitola	Assessore	SI	
- Maria Grazia de Chiara	Assessore	SI	
- Bruno Capoluongo	Assessore		SI
	<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. **Carlo Della Peruta**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18.8.2000 n°267, e dell'art. 39 dello statuto comunale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- Il Direttore di Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha fatto pervenire a questo Ente l'Avviso di Camera di Consiglio, datato 29.7.2010 ed acquisito al protocollo generale di questo Comune in data 11.8.2010 al n.5680, avente ad oggetto: "Esecuzione Giudicato per l'ottemperanza alla Sentenza Tar Campania Napoli Sez. V N.6882/2002 confermata dal Consiglio di Stato con decisione Sez.IV N.1884/2008 nonché alla Sentenza Tar Campania Napoli sez. V N.21083/2008", comunicando che la discussione del ricorso contrassegnato dal Numero Registro Generale: 2859/2010 è fissata per la Camera di Consiglio del giorno 9.9.2010 alle ore 10,30;

- Il suddetto Direttore di Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha fatto, altresì, pervenire a questo Ente l'Avviso di Camera di Consiglio, datato 29.7.2010 ed acquisito al protocollo generale di questo Comune in data 13.8.2010 al n.5705, avente ad oggetto: "Esecuzione del Giudicato sulla Sentenza N.9984/2008 del T.A.R. Campania Sez. 5^.", comunicando che la discussione del ricorso contrassegnato dal Numero Registro Generale: 2735/2010 è fissata per la Camera di Consiglio del giorno 9.9.2010 alle ore 10,30;

RITENUTO, a tutela dei legittimi interessi del Comune di costituirsi con la massima urgenza nei giudizi in questione, anche al fine di invocare l'estraneità del Comune di Carinaro alle condanne disposte nelle menzionate sentenze;

CONSIDERATO che per la costituzione nei suddetti giudizi è necessario ex lege il patrocinio di un legale di fiducia, essendo il Comune sprovvisto di Ufficio Legale;

RITENUTO di poter affidare l'incarico all'Avv. Luigi Maria D'Angiolella del Foro di S. Maria C.V., quale professionista idoneo per la difesa dell'Ente, che ha anche acquisito dall'interessato la disponibilità ad accettare l'incarico, con contestuale impegno ad applicare i minimi tariffari forensi, ovvero ad applicare un compenso inferiore al minimo, qualora ciò sia necessario a contenere il corrispettivo entro il limite massimo di spesa complessivo concordato in € 3.500,00 comprensivo altresì di oneri fiscali, come sarà formalizzato mediante sottoscrizione dell'allegato disciplinare di incarico;

VISTO il TU. Sulle Autonomie Locali d.lgs. n. 267 del 15/08/2000 e s.m. ed integrazioni;  
Sottopone alla Giunta Comunale per la conseguente approvazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERA

- 1 - Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 - Di autorizzare il Sindaco a costituirsi, tramite legale di fiducia di questa Amministrazione, nei giudizi di ottemperanza avviati con i ricorsi di cui alla precitata narrativa, contrassegnati dai seguenti Numeri Registro Generale: 2859/2010 e 2735/2010 e pendenti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -Sezione V;
- 3 - Di nominare difensore di questo Comune nei suddetti Giudizi di ottemperanza l'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con studio in Caserta alla Via Leonetti n.30, di fiducia di questa Amministrazione, dando atto che i rapporti tra il professionista incaricato e questo Ente saranno disciplinati in base all'allegato disciplinare.
- 4 - Di impegnare, per il conferimento del predetto incarico, la spesa onnicomprensiva di € 3.500,00 sul cap.310 del bilancio 2010.
- 5- DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

IL SINDACO  
Dott. Mario Masi

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000,  
N° 267**

Oggetto **Costituzione nei Giudizi di Ottemperanza innanzi al T.A.R. Campania  
Numeri Registro Generale: 2735/2010 e 2859/2010. Nomina legale**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**  
 **Parere sfavorevole**

Carinaro, lì 06/09/2010

Il Segretario Generale  
(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole (impegno di spesa n. 878)**  
 **Parere sfavorevole**  
 **Parere irrilevante**

Carinaro, lì 06/09/2010

Il Responsabile del Servizio  
(Arturo Barbato)

---

**PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 DELLO STATUTO COMUNALE**

**Il Segretario Comunale**

In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Carinaro, lì 06/09/2010

Il Segretario Generale  
(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

*LA GIUNTA COMUNALE*

VISTA la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'articolo 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;  
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione  
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

**D E L I B E R A**

**DI APPROVARE** la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo;

**DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.



**COMUNE DI CARINARO**

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. 0815029250 – Fax 081-5027596 – E-mail:  
[carinaro@interbusiness.it](mailto:carinaro@interbusiness.it)

### Ufficio Legale

#### Disciplinare di incarico legale

il sottoscritto Dr. Carlo Della Peruta, Segretario Generale dell'Ente, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Legale,

#### CONFERISCE INCARICO LEGALE

all'Avv. Luigi Maria D'Angiolella (in seguito, per brevità chiamato anche solo "incaricato"), con studio legale in Caserta, Via Leonetti n°30, che accetta, alle condizioni di cui al presente atto.

L'Avvocato designato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

*1. L'incarico concerne la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione per la costituzione nei giudizi di ottemperanza avviati con i ricorsi contrassegnati dai seguenti Numeri Registro Generale: 2859/2010 e 2735/2010 e pendenti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -Sezione V. A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.*

*2. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e ogni altro atto, adempimento o comportamento che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per*

*dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.*

*3. È obbligo del professionista incaricato di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione, mentre la facoltà di transigere resta riservata a definitiva decisione all'amministrazione, che potrà appositamente autorizzare eventuali accordi transattivi concordati e prospettati dall'incaricato.*

*4. L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni. L'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.*

*5. Alla luce del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni nella legge n. 248/2006, il quale, disponendo l'abolizione dell'obbligatorietà delle tariffe minime o fisse, ha in sostanza introdotto il principio della negoziabilità del compenso per i servizi professionali, si conviene che la misura dell'onorario sarà calcolata secondo i minimi tabellari della vigente tariffa forense e comunque entro il limite di spesa non superiore ad € 3.500,00 (inclusi IVA e oneri fiscali e previdenziali).*

*Il compenso verrà pagato alle seguenti scadenze: 1° acconto, nella misura lorda di € 1.000,00 al conferimento dell'incarico; il saldo, a presentazione della parcella professionale ed a seguito della conclusione del giudizio in oggetto, previa presentazione di regolare fattura.*

*6. L'amministrazione metterà a disposizione dell'incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la questione.*

*7. L'incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.*

*8. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.*

*Il presente disciplinare viene redatto in duplice copia, ed allegato alla delibera di incarico.*

*Ai fini dell'imposta di registro si determina che il presente atto sia registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n. 131, art. 5, comma 2, e tariffa parte seconda, trattandosi di scrittura privata non autenticata contenente tutte disposizioni relative ad operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto.*

PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile Ufficio Legale  
(Dr. Carlo Della Peruta)

L' INCARICATO

Avv. Luigi Maria D'Angiolella